

PERVENUTO A: UFFICIO DI  
PRESIDENZA  
IN DATA: 24-02-2014



Depositato in Data 24-02-2014  
IL DIRIGENTE

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E  
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E  
AGRICOLTURA

## RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE

### **"RIFORMA DELLA LEGGE N.72 DEL 7 MAGGIO 2008- PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DELL'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI IN AMBITO CIVILE E INDUSTRIALE"**

Il provvedimento in oggetto "Riforma della Legge n.72 del 7 maggio 2008 - Promozione ed incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e dell'impiego di energie rinnovabili in ambito civile e industriale" dà ordine ed aggiorna tutto il corpo di norme, leggi e decreti, che si sono succedute dal 2008 nell'ambito dell'efficienza energetica in ambito civile e industriale e dell'incentivazione degli impianti alimentati da energia rinnovabile e relativa produzione elettrica.

L'obiettivo rimane quello della legge previgente di ridurre i consumi, e quindi di riflesso le importazioni, di energia elettrica, gas naturale, acqua e di aumentare l'autonomia energetica attraverso la produzione di calore ed elettricità da risorse rinnovabili quali radiazione solare, geotermia, biomasse.

Lo sforzo si inquadra sia nel Programma di Governo, che nel PEN 2012-2015 (Piano Energetico della Repubblica di San Marino) che analizza la situazione storica dei consumi, traccia uno scenario spontaneo ed uno programmato, fissa traguardi verificabili.

Nonostante il breve periodo di applicazione, dal 2009 ad oggi si sono sovrapposti oltre una decina di decreti che hanno disciplinato questo ambito che per sua natura è molto tecnico e dinamico risentendo di evoluzioni normative internazionali ed avanzamenti tecnologici frequenti. Si stava quindi componendo un quadro normativo già molto articolato ed, in alcune parti, da rivedere.

Tale proposta di legge semplifica tale quadro normativo e attualizza requisiti, incentivi e uffici pubblici coinvolti sotto un'ottica migliorata dall'esperienza di questi anni. Al termine dell'articolato sono definiti 11 Allegati tecnici che definiscono nel dettaglio procedure di calcolo e requisiti numerici.

Nel CAPO I, oltre alle finalità ed alle definizioni, viene confermata l'attribuzione di funzioni fondamentali all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia per quanto riguarda tariffe, garanzie, linee strategiche.

Il CAPO II (Provvedimenti per la riduzione dei consumi energetici in edilizia) costituisce il nucleo fondamentale che stabilisce ambito di applicazione della legge ed in particolare la definizione degli obblighi relativi ai requisiti da rispettare in casi di ristrutturazione più o meno radicale dell'edificio o nel caso di nuova costruzione, modulando opportunamente gli interventi richiesti.

A differenza della previgente normativa si pone un obbligo di produzione energetica da fonti rinnovabili, con una progressività temporale per cui si arriverà a regime nel 2016. Tale obbligo, tecnicamente circostanziato nell'Allegato 2, può essere derogato solo in zone storiche o sottoposte a tutela UNESCO o nei casi in cui si rilevi l'impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica del soddisfacimento del requisito in oggetto e tale condizione dovrà essere circostanziata da apposita relazione tecnica da





COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E  
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E  
AGRICOLTURA

valutarsi da parte dell'Ufficio per l'Edilizia in base a Regolamento tecnico redatto dall'Autorità. Da rilevare che tale obbligo viene inasprito nel caso di edificio pubblico ed inoltre si prevede che l'Autorità stabilisca apposito regolamento volto ad individuare le linee guida da seguire in ambito pubblico al fine di ridurre i consumi elettrici e quelli derivanti dalla climatizzazione invernale ed estiva nonché diminuire i consumi idrici. Ogni ufficio del settore pubblico e pubblico allargato sarà dotato di un responsabile, che vigilerà sulla corretta applicazione delle suddette linee guida.

Vengono confermati e aggiornati i vincoli relativi all'isolamento termico dell'involucro ed al rendimento degli impianti degli edifici, integrando il calcolo dell'ammontare di energia complessiva annua massima consumata per il riscaldamento con quella utilizzata per l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria, rendendo i requisiti più stringenti rispetto ad ora. Vengono inoltre introdotti i consumi di energia per la climatizzazione estiva e per l'illuminazione, il calcolo dei quali verrà normato nello specifico con apposito decreto delegato.

Inoltre si riprendono ed adeguano alla normativa in oggetto dei vincoli acustici da rispettare nei casi specifici. Tali requisiti sono riportati nell'Allegato 11, nel quale sono definiti precisi criteri fisico-tecnici.

Al CAPO III (Certificatori Energetici - Registro dei Certificatori Energetici - Unità Organizzative preposte all'incentivazione dell'efficienza) vengono ridefiniti i criteri di selezione dei certificatori energetici, precisando i requisiti anche dei certificatori, persona fisica o giuridica, non residenti in territorio. Viene, per legge, e non più per decreto, stabilito l'elenco dei temi oggetto dell'esame il cui superamento concede l'accesso al registro dei certificatori che sarà tenuto dall'Ufficio per l'Edilizia.

Una differenza di rilievo rispetto alla normativa previgente è che i soggetti coinvolti nella procedura di certificazione energetica non potranno più avere ruoli in relazione alla progettazione ed alla direzione lavori degli interventi sull'edificio e sugli impianti ad esso asserviti.

L'Art. 18, successivamente all'approvazione del testo di legge in prima lettura da parte del Consiglio Grande e Generale, è stato rivisitato a seguito di un approfondimento della Segreteria di Stato relativamente al trasferimento del GPE presso l'UPA (Ufficio Prevenzione e Ambiente). La valutazione effettuata è stata quella di non procedere con il suddetto trasferimento e quindi di non accorpate GPE e Sportello per l'Energia nello stesso ufficio vista la logica distinzione tra attività di controllo e quelle del riconoscimento degli incentivi, alla diffusione di una cultura e informazione del risparmio energetico presso la popolazione.

Inoltre qualora il vero problema da superare con l'accorpamento nell'UPA proposto in prima lettura fosse quello di evitare confusione e contraddittorietà fra le indicazioni fornite all'utenza dal GPE e Sportello per l'Energia e di evitare complicazioni e lungaggini nella produzione della documentazione il cui rilascio compete al GPE ai fini dell'ottenimento degli incentivi presso lo Sportello, la soluzione è individuabile nella semplificazione della documentazione per il rilascio degli incentivi, nell'attuazione delle Leggi sulla documentazione amministrativa e sul procedimento con accesso da parte dello Sportello per l'Energia alla banca dati del GPE e senza richiedere all'utenza





COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E  
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT, TERRITORIO, AMBIENTE E  
AGRICOLTURA

documentazione già in possesso dell'Amministrazione, nel chiarire ai rispettivi Responsabili rispettivi ambiti di competenza e dare disposizioni in merito.

Il CAPO IV (Cessione in rete di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento)

Si conferma nella presente proposta di legge "lo scambio sul posto", ovvero la possibilità per gli impianti che producono energia elettrica da fonti di energia rinnovabile, di scomputare dalla bolletta tale parte producendo una compensazione a conguaglio, con la garanzia che l'ammontare risparmiato è effettivamente quanto dovuto vista la misurazione effettuata dall'A.A.S.S.. L'Art. 21, nel quale di dispone tale principio, si stabilisce altresì l'innovazione della possibilità di visualizzazione dei consumi e della produzione elettrica da internet, nelle zone in cui il telerilevamento è attivo.

La modalità di scambio sul posto è valida per tutte le tecnologie di produzione da rinnovabili, con la specifica che per gli impianti di cogenerazione debbano essere autorizzati dall'Autorità a seguito di presentazione di documentazione tecnica che certifichi la corrispondenza tra energia generata e quella consumata dalla struttura nella quale è posto.

Nel presente CAPO IV si riconferma anche la possibilità di cedere in rete l'energia prodotta con corrispettiva tariffa di cessione stabilita dall'Autorità.

Al fine di favorire la diffusione di piccoli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, con potenza inferiore a 20 kW, l'Autorità stabilisce la Tariffa Unica per le fonti rinnovabili, un costo unico a copertura dei servizi di connessione effettuati dall'A.A.S.S..

Il CAPO V (Provvedimenti per la riduzione dei consumi idrici per usi igienico sanitari) completa le disposizioni per la riduzione dei consumi in Repubblica tenendo in considerazione la risorsa idrica come fondamentale. Vengono di conseguenza stabiliti obblighi relativi alla la regolamentazione del flusso dei rubinetti, delle docce e delle cassette di scarico nei casi di nuovo edificio o di realizzazione o ristrutturazione di servizi igienici degli edifici.

Altresì si stabiliscono incentivi, che saranno definiti per decreto delegato, per le installazioni in grado di utilizzare le acque provenienti dagli scarichi di lavatrici, lavabi, docce etc. per alimentare le cassette di scarico.

L'Art.27 completa la trattazione del tema del risparmio idrico attraverso l'obbligo di installare sistemi di raccolta delle acque meteoriche con capienza proporzionale alla superficie coperta degli edifici di nuova costruzione. L'utilizzo di tali acque di raccolta andrà a diminuire i consumi relativi in particolare alla cura del verde pertinenziale, alla pulizia di cortili e passaggi e al lavaggio auto.

Le sanzioni per chi contravviene agli obblighi di legge sono definite al CAPO VI. Sono previste sanzioni per tutti i tecnici, progettista, direttore dei lavori, Certificatore Energetico, che abbiano dichiarato dati non rispondenti rispetto alle verifiche degli uffici competenti. L'Ufficio per l'Edilizia è abilitato a comminare le sanzioni definite all'Art.28.

L'Articolo seguente dispone controlli e verifiche degli interventi di carattere energetico negli edifici e sugli impianti termici, anch'esse coordinate dall'Ufficio per l'Edilizia che





COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E  
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT, TERRITORIO, AMBIENTE E  
AGRICOLTURA

annualmente predisporre il piano di verifiche e controlli; un Certificatore Energetico può essere coinvolto nel processo di verifica delle procedure amministrative e della rispondenza ai requisiti di legge.

Il CAPO VII è dedicato totalmente agli interventi incentivati, con modalità, termini e tempi da definire precisamente per decreto. Le azioni incentivate saranno le procedure di attestazione volontaria (legate al recupero energetico di edifici esistenti e per le quali sarà necessaria una specifica diagnosi energetica dell'edificio-impianto), la progettazione e la realizzazione di interventi in grado di far attribuire all'edificio in oggetto una delle tre migliori classi energetiche, gli interventi di riduzione del consumo di acqua potabile di cui al CAPO V. Si impegna il Congresso di Stato a promuovere intese e accordi con istituti bancari e finanziari al fine di integrare gli strumenti pubblici di finanziamento.

Incentivati sono anche gli interventi nell'ambito delle imprese, su base volontaria, di analisi e diagnosi energetica del processo produttivo; così facendo si prende opportunamente in considerazione il dato di fatto dei consumi nazionali che sono fortemente sbilanciati sul sistema produttivo, che incide per la metà circa sul consumo di gas e su circa il 70% su quello di energia elettrica. Oltre alla diagnosi energetica sono quindi sostenute da finanziamenti anche le spese relative agli interventi di efficientamento.

Gli Artt. 32, 32 bis e 33 programmano rispettivamente gli incentivi finanziari per le rinnovabili in generale (impianti fotovoltaici, impianti termici solari, impianti geotermici, impianti eolici, impianti di micro-cogenerazione ad alto rendimento e relativi studi di fattibilità), per impianti a biomasse e infine il conto energia, ovvero l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

Per tutti e tre gli articoli saranno predisposti specifici decreti delegati e la concessione degli incentivi sarà deliberata dall'Autorità.

La definizione di tre articoli diversi è giustificata dall'esigenza di differenziare tipologia di incentivi a seconda della tecnologia e dei costi di installazione.

Tra le azioni incentivate rimane quella della creazione della Società Energetica ovvero una società di capitali che gode di alcune agevolazioni, come quella della non necessità di una sede operativa o l'assoggettamento al Congresso di Stato, a fronte della restrizione dell'ambito operativo alla sola attività di produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili e l'impossibilità di gestire più di 3 impianti. Il fine è quello di favorire la cooperazione di più persone fisiche sul tema dell'energia pulita, data anche l'impossibilità in diverse parti del territorio di usufruire della fonte più disponibile e pratica che è quella solare.

Tra le norme finali e transitorie, al CAPO VIII, da segnalare l'istituzione della Commissione per l'efficienza energetica in edilizia che ha il compito di dirimere controversie e produrre pareri ed eventuali deroghe per casi particolari non esplicitamente richiamati dalla medesima.

Il relatore di Maggioranza  
Gerardo Giovagnoli